



CONGEDI PER CURE A FAVORE DI LAVORATRICI/TORI CON INVALIDITÀ SUPERIORE AL 50%

NOTA PER I DELEGATI

L'art. 7 del **Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119**, stabilisce che i lavoratori con una invalidità superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure correlate all'infermità da cui deriva l'invalidità stessa, per un periodo non superiore a 30 giorni.

Il periodo di congedo è **retribuito** come le assenze per malattia, ma non rientra nel computo del periodo di comporta.

Per fruire del congedo, occorre **presentare la domanda al datore di lavoro** (fac-simile in calce) **allegando la richiesta del medico** convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

Il dipendente dovrà **successivamente documentare di essersi sottoposto alle cure prescritte**, eventualmente (in caso di trattamenti terapeutici continuativi) anche attraverso una attestazione cumulativa.

*È opportuno precisare che il provvedimento in questione non va confuso con la normativa riguardante i portatori di handicap grave e in particolare con la **Legge n. 104**, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".*

Il riconoscimento dell'invalidità civile e l'accertamento dell'handicap grave sono due provvedimenti diversi anche se in entrambi i casi è competente la stessa Commissione medica dell'ASL. Pertanto il riconoscimento di una invalidità civile anche del 100% non configura necessariamente una condizione di "grave handicap".

Pertanto un lavoratore affetto da handicap grave può avvalersi dei benefici previsti dalla Legge n. 104 (tra cui permessi giornalieri o mensili, non correlati alla esigenza di sottoporsi a trattamenti sanitari) ed eventualmente (in caso di cure in relazione all'handicap) fruire anche del congedo per cure per un periodo massimo di 30 giorni annui di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011.

Viceversa, un lavoratore che pur avesse una percentuale di invalidità superiore al 50%, o anche più elevata, ma a cui non fosse stato riconosciuto l'handicap grave, potrà avvalersi soltanto del congedo per cure per massimo 30 giorni all'anno, mentre non gli saranno riconosciuti i permessi e gli altri benefici previsti dalla Legge n. 104.

Alessandria, 10 settembre 2015

Fac-simile per richiedere all'ufficio del personale di usufruire del congedo

Con riferimento dall'art. 7 (Congedo per cure per gli invalidi) del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, io sottoscritto/a, matricola n., in servizio presso, essendo in possesso dei requisiti previsti dal citato D.Lgs. (riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%) chiedo di poter fruire dei seguenti congedi retribuiti:

il giorno / / dalle ore : alle ore :

il giorno / / dalle ore : alle ore :

per sottopormi a cure correlate all'infermità da cui deriva lo stato di invalidità.

Allego la richiesta del medico convenzionato. Provvederò successivamente a documentare l'avvenuta sottoposizione alle cure.

Distinti saluti.

Data

Firma